



Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile

Allegato 7

**CONTRATTO per la fornitura, e posa in opera, di 10 stazioni idrometriche,
1 stazione idropluviometrica e 2 ripetitori radio (CUP.....CIG
..... – CUI**)

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con
sede legale a Bologna in Viale Silvani n. 6 (C.F. 91278030373), rappresentata
dal, domiciliato per la carica a Bologna, Viale Silvani 6D (più
avanti, per brevità, “**Protezione Civile**”) (1)

E

L’impresa ____, con sede legale in ____ (__) in via ____ n. __, iscritta
al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di __, n. REA __ (C.F. __ e P.I.
__), in persona del titolare dell’Impresa Individuale dott. _ (di seguito nominata,
per brevità, anche “**Fornitore**”)

PREMESSO

- che, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, si è proceduto
all’individuazione del Fornitore per l’affidamento della fornitura di 10 stazioni
idrometriche, 1 stazione idropluviometrica e 2 ripetitori radio, mediante
procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il
_____2022 espletata dall’Agenzia Intercent-ER in qualità di stazione
appaltante

- che l’obbligo del Fornitore di prestare, quanto oggetto del presente Contratto,
sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Contratto e da tutta la

documentazione di gara, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;

- che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta da Intercenter e che, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

- che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l'offerta economica ai fini della stipula del presente Contratto;

- che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e sono state effettuate le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;

- che il Fornitore ha stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini di legge nonché per la stipula del presente Contratto;

- che il Fornitore ha presentato l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs 8/2008 s.m., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, il Capitolato tecnico/scheda-e tecnica-che, l'elenco dei beni aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

Art. 2 – Definizioni

Nell'ambito del Contratto si intende per:

Protezione Civile: l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile;

Contratto: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

Fornitore: l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive il presente Contratto, obbligandosi a quanto ivi previsto.

Art. 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'erogazione dei beni oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:
-dalle clausole del presente Contratto e dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di

contratti di diritto privato.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato tecnico, e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Protezione Civile, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nei Capitolato tecnico e suoi allegati.

Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potrebbero essere emanate in corso di Contratto

Art. 4-Oggetto

Il Contratto ha ad oggetto:

- **n.10 stazioni idrometriche** per la misura del livello idrometrico di corsi d'acqua, complete di unità di acquisizione dati, sistemi di alimentazione, sistemi di comunicazione in tempo reale, sensore di misura, asta idrometrica, strutture, carpenterie meccaniche e opere accessorie di supporto;

- **n. 1 stazione idropluviometrica** per la misura del livello idrometrico di corsi d'acqua, e dei parametri di pioggia, temperatura e umidità relativa, completa di unità di acquisizione, sistemi di alimentazione, sistemi di comunicazione in

tempo reale, sensore di misura, asta idrometrica, strutture, carpenterie

meccaniche e opere accessorie di supporto;

- n. **2 ripetitori radio** da integrare nella rete esistente;

- i necessari **rilievi topografici**.

Per il dettaglio della fornitura si rinvia espressamente al capitolato tecnico che costituisce parte integrante del presente Contratto, anche se materialmente non allegato.

Con la stipula del Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti della Protezione Civile, a fornire beni/servizi aventi le caratteristiche tecniche e di conformità secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica, il tutto nei limiti del valore del contratto.

La Protezione Civile si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Contratto. In particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare la fornitura per l'importo di **un quinto**, nei termini posti dall' art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50 / 2016 s.m.

Fermo restando quanto sopra, la Protezione Civile potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

Art. 5 – Importo

L'importo del contratto ammonta adEuro (IVA esclusa) ovveroEuro (IVA 22% inclusa).

Art. 6 – Durata

Il contratto ha una durata di 270 (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione, fermo restando il periodo di garanzia di cui al successivo art. 10.

Art. 7 - Modalità e termini per la consegna/esecuzione

Il Fornitore procedere alla consegna delle attrezzature (stazioni e ripetitori), e alla relativa installazione, nel rispetto delle modalità e dei luoghi indicati nel Capitolato tecnico, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la Protezione Civile, entro le tempistiche stabilite dal precedente art. 6.

L'esecuzione della prestazione s'intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso; non sono ammesse prestazioni parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la Protezione Civile.

Art. 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Sono comunque da intendersi a carico del Fornitore:

- gli oneri, di qualunque natura e nulla escluso, connessi con la realizzazione della installazione pilota di cui al Paragrafo 2.2 "Prova pilota" del Capitolato Tecnico;
- gli oneri per la predisposizione della documentazione tecnica propedeutica all'acquisizione dei permessi alle installazioni;

	- le operazioni di trasporto, svincolo, carico, scarico ed eventuali riprese	
	dei materiali forniti, compresi eventuali oneri doganali per i materiali di	
	provenienza estera;	
	- le spese di custodia dei materiali, in fabbrica, a piè d'opera ed in opera,	
	fino alla data di messa in esercizio delle stazioni;	
	- le spese per consumi di energia elettrica relativi ai montaggi e alle	
	prove;	
	- ogni onere dipendente dalle pratiche e procedure occorrenti per	
	l'aggiornamento delle concessioni e delle licenze d'uso delle frequenze radio	
	UHF necessarie per la trasmissione dei dati della rete di monitoraggio in tempo	
	reale risultante a seguito degli interventi di potenziamento;	
	- le spese relative al personale che il Fornitore dovrà mettere a	
	disposizione e per ogni intervento coperto da garanzia che risultasse	
	necessario;	
	- ulteriori oneri accessori non qui elencati derivanti da eventuali	
	imprevisti, non imputabili a Protezione Civile, nella predisposizione del	
	materiale in fabbrica, o nell'installazione delle stazioni nei siti selezionati.	
	Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola	
	d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i	
	termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso	
	richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.	
	Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali,	
	di personale specializzato che può accedere nei siti di installazione della	
	fornitura nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e	
	accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare	
		7

preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore, pertanto, non può, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Protezione Civile, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Il Fornitore si obbliga a consentire alla Protezione Civile, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche come precisato all'art. 12.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Protezione Civile di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

Art. 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:

- eseguire esattamente le prestazioni oggetto del Contratto, dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione;
- adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti della Protezione Civile nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;

- osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra.
- attenersi alle prescrizioni del Piano Operativo della Sicurezza, compilato firmato e trasmesso dal Fornitore all'ARSTPC.

Art. 10 – Garanzia sul prodotto

Il Fornitore garantisce la fornitura da qualsiasi vizio o anomalia dipendenti da difetto di costruzione, vizio dei materiali utilizzati, danneggiamento durante il trasporto, ecc.

Il Fornitore s'impegna a ritirare e sostituire i prodotti forniti, entro 10 giorni dalla segnalazione della Protezione Civile (formalizzata con e-mail del DEC – Direttore Esecuzione Contratto) per eliminare, a propria cura e spese, difetti, malfunzionamenti e/o vizi comunque denominati riscontrati dalla Protezione Civile.

La Protezione Civile ha l'onere di segnalare il difetto entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla scoperta, ai sensi e agli effetti dell'art. 1495 C.C.

Il periodo di garanzia avrà la durata di 12 mesi, a decorrere dalla data del certificato di verifica di conformità (rif. paragrafo 2.11 capitolato tecnico).

Qualora i materiali o le apparecchiature risultassero non più idonei, il Fornitore, previa autorizzazione della Protezione Civile e/o del Centro Funzionale ARPAE, procederà alla sostituzione e garantirà i nuovi materiali o apparecchiature per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi.

Le nuove apparecchiature diventeranno di proprietà della Rete RIRER, mentre quelle sostituite diventeranno di proprietà del Fornitore, che dovrà provvedere,

senza alcun onere per la Protezione Civile, all'opportuno smaltimento delle apparecchiature dimesse.

Durante tale periodo sarà avviato anche l'addestramento all'uso delle apparecchiature del personale messo eventualmente a disposizione dal Centro Funzionale ARPAE, gestore della Rete RIRER.

Tutte le spese, relative all'addestramento del personale, sono a carico del Fornitore.

Il Fornitore, inoltre, deve garantire la disponibilità di parti di ricambio per almeno cinque anni, o per la maggiore durata offerta in sede di gara.

La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare.

Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica e relative trasferte

La garanzia non comprende i difetti causati da:

- normale usura nel tempo;
- uso improprio e manomissione;
- interventi di terzi non autorizzati o non conformi alle istruzioni;
- causa di forza maggiore.

Art. 11 - Aggiornamento tecnologico

Il Fornitore si impegna, su richiesta di Protezione civile, a svolgere attività periodica sull'evoluzione tecnologica oggetto della presente fornitura, nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

Qualora, in corso di vigenza contrattuale, il fornitore dovesse porre in commercio nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto di gara, ma che presentino

migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, Protezione Civile ha facoltà di richiedere l'implementazione, senza oneri aggiuntivi.

Art. 12 – Verifiche sull'esecuzione del Contratto

Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire alla Protezione Civile di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Per la disciplina di dettaglio si rinvia al capitolato tecnico (riferimento paragrafo 2.7)

Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell'esecuzione della prestazione, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque la Protezione Civile la facoltà di richiedere la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici.

Qualora le contestazioni non vengano risolte in via bonaria, la Protezione Civile procede ad applicare le penali di cui al successivo art. 20-

Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Protezione Civile.

Art. 13 – Verifica di efficienza in tempo reale

Il RUP, entro il termine di 20 giorni lavorativi o entro diverso termine comunicato al Fornitore, dalla formale comunicazione del Fornitore di ultimazione delle installazioni e avvio delle Stazioni, inizia le verifiche dettagliatamente descritte nel capitolato tecnico al quale si rinvia espressamente (riferimento paragrafi 2.11 e 2.12) per accertare che la

fornitura sia conforme alle pattuizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 102, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e del D.M. 49/2018.

Art. 14- Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

Art. 15- Anticipazione del prezzo

Il Fornitore può chiedere l'anticipazione del prezzo pari al 20% del valore del contratto, che la Protezione Civile dovrà corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione; l'erogazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice (Tasso d'interesse legale 1,25% a decorrere dal 01.01.2022 – D.M. 13.12.2021).

Art. 16 - Corrispettivi

Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore dalla Protezione Civile per l'intera fornitura ammonta a.....**Euro (IVA esclusa) ovvero**
..... **Euro (IVA al 22% inclusa)** di cui alla base d'asta.

Il prezzo offerto in sede di gara verrà applicato sull'acquisto delle singole stazioni fermo restando che sarà facoltà per Protezione Civile di acquistare ulteriori stazioni fino a concorrenza dell'importo a base d'asta.

Il predetto importo si riferisce a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e lo stesso è dovuto unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti della Protezione Civile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del Dlgs. n. 50 del 2016. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore

in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo quanto disposto dal successivo art. 18.

Art. 17 – Revisione dei prezzi

i prezzi relativi alle eventuali parti di ricambio possono essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, su richiesta del Fornitore sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta di revisione e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. Su richiesta del Fornitore, la Protezione Civile potrà procedere alla revisione dei prezzi.

Art. 18 - Fatturazione e pagamenti

Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto della tempistica sotto previste.

La Protezione Civile provvede al pagamento del corrispettivo, in due tranche, salvo che Il Fornitore voglia avvalersi della facoltà prevista dall'art. 15 "Anticipazione del prezzo". La prima tranche di importo di **195.000,00 Euro** (IVA inclusa) ad emissione del verbale di verifica, con esito positivo, a seguito della prova pilota (di cui al paragrafo 2.2 del capitolato tecnico al quale si rinvia) e dell'approntamento in fabbrica di tutte le altre stazioni; la seconda tranche

(sempre entro il 31.12.2022) di importo di **120.000,00 Euro** a fronte

dell'installazione di almeno il 50% delle stazioni; la terza tranche (entro

31.12.2023) di importo pari al saldo dovuto.

Resta salva la facoltà per le parti di concordare quantitativi e tempistiche di

consegna diversi, in conformità a nuovi atti programmatici di competenza

dell'Agenzia Regionale.

Le fatture, in formato elettronico, devono essere intestate **all'Agenzia**

Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con sede a

Bologna in viale Silvani n. 6 (C.F. 91278030373).

Le fatture, allo scopo di garantire l'effettiva tracciabilità del pagamento da parte

della Protezione Civile, riportano obbligatoriamente:

-il Codice Univoco Ufficio **UFDUC1** che deve essere inserito nell'elemento

1.1.4. "Codice destinatario" del tracciato della fattura elettronica;

-l'indicazione del numero e della data della Determinazione dirigenziale di

impegno di spesa;

-l'indicazione del n. impegno..... capitolo di bilancio..... e anno

finanziario.....

-il Codice Identificativo di Gara (CIG), o CIG derivato che devono essere

inseriti in uno dei blocchi informativi 2.1.1 (Dati Ordine Acquisto) e il Codice

unico di progetto (CUP) quando ne sia previsto l'utilizzo, 2.1.3 (Dati Contratto),

2.1.4 (Dati Convenzione), 2.1.5 (Dati Ricezione) o 2.1.6 (Dati Fatture

Collegate), in corrispondenza degli elementi denominati "Codice CIG", del

tracciato della fattura elettronica la cui rappresentazione tabellare è pubblicata

sul sito www.fatturapa.gov.it;

-la "**S**" (**SPLIT**) si precisa che in base al c.d. "split payment", introdotto dall'art.

	1, comma 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della L. 190/2014 (legge di stabilità	
	2015) la Protezione Civile versa l'IVA direttamente all'Erario e non al Fornitore	
	aggiudicatario;	
	Le indicazioni, sopra riportate, devono essere rispettate pena la non	
	accettazione della fattura.	
	Sono a carico del Fornitore le spese del bonifico bancario relative al	
	pagamento.	
	Il Fornitore può emettere fattura solo dopo aver ricevuto dalla Protezione	
	Civile il certificato di verifica di conformità/certificato di pagamento.	
	Il pagamento del corrispettivo viene effettuato con versamento sul conto	
	dedicato, entro il termine di trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura,	
	in esecuzione a quanto disposto dal D.lgs 231/2002. I pagamenti saranno	
	effettuati ai sensi di legge.	
	L'importo dovuto è bonificato sul conto corrente dedicato alle commesse	
	pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, i cui dati	
	sono stati acquisiti agli atti con prot.	
	Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente	
	note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale	
	comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge,	
	il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei	
	pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.	
	Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello	
	di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il	
	servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto.	
	Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il Contratto si può	

risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi nelle modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

Il conto corrente di cui al precedente art. 18, comma 11 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Protezione Civile le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Le eventuali variazioni del conto corrente dedicato e/o delle persone delegate ad operare sullo stesso, sono comunicate entro sette giorni rispetto al giorno in cui è intervenuta la variazione. Tutte le comunicazioni, previste nel presente comma, sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Qualora le transazioni inerenti al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Il Fornitore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Protezione Civile e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Protezione Civile stessa.

Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Protezione Civile, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

E' facoltà della Protezione Civile richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Art. 20 - Penali

Protezione Civile ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.

Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Contratto e nel Capitolato tecnico, non imputabili alla

Protezione Civile ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente

contestate, la Protezione Civile si riserva di applicare le seguenti penali.

- una penale pari 1‰. (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, per ogni

giorno di ritardo, qualora il Fornitore non completi l'intera fornitura entro il

termine di cui al precedente art. 6.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni

contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni

contenute nel presente Contratto e nella documentazione nella stessa

richiamata; in tali casi Protezione Civile potrà applicare al Fornitore le penali di

cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere

prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto

salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

- una penale pari 0,3‰. dell'importo netto contrattuale qualora:

- la fornitura non sia conforme alle prescrizioni del capitolato tecnico,

salvo quanto disposto dal paragrafo 2.12 del capitolato medesimo,

al quale si rinvia espressamente,

- la fornitura sia danneggiata,

- mancata riparazione dei difetti segnalati, nei termini fissati, salvo

che il ritardo non sia determinato da caso fortuito o forza maggiore

(o non sia stato autorizzato dalla Protezione Civile medesima), ai

sensi dell'art. 113 bis, comma 4, del Codice.

- Le penali così come previste e determinate al paragrafo 2.12 del

Capitolato.

L'importo complessivo delle penali applicate, ai sensi dei commi precedenti,

non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale;

superata tale percentuale, la Protezione Civile si riserva la **facoltà di risolvere il Contratto** in danno del Fornitore inadempiente.

Nel caso in cui la Protezione Civile ritenga che sussista un inadempimento contrattuale lo contesterà per iscritto (tramite PEC) al Fornitore, che dovrà comunicare le proprie deduzioni entro il termine perentorio di cinque giorni dalla ricezione della contestazione.

Qualora la Protezione Civile ritenga che le deduzioni del Fornitore non siano accoglibili ovvero il Fornitore non abbia dato risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Protezione Civile potrà applicare al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'applicazione delle penali, di cui al presente articolo, non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Protezione Civile a causa dei ritardi/inadempimenti contrattuali.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale

Art. 21 - Cauzione definitiva

Con la stipula del Contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Protezione Civile di importo pari **al 10 % dell'importo netto contrattuale**, fatte salve le eventuali variazioni di cui all'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016).

La cauzione può essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, in tal caso "la garanzia deve prevedere espressamente la

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, C.C. e l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg, a semplice richiesta scritta" della Protezione Civile. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Protezione Civile, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La cauzione opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti; pertanto, la cauzione sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

Al termine del contratto, verrà rilasciato un certificato finale di verifica di conformità che permette lo svincolo totale della cauzione (art. 103, comma 5, D.lgs.50/2016 ss.mm.ii.).

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Protezione Civile.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Protezione Civile ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Art. 22 - Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Protezione Civile ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e

appalti, previa comunicazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/379 e dal D. Lgs. n. 51/2018 in materia di riservatezza.

Art. 23 - Risoluzione

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente Contratto, la Protezione Civile potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicare al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in essa richiamati.

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dalla Protezione Civile, per porre fine all'inadempimento, la medesima Protezione Civile ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., la Protezione Civile può risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicare al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il presente Contratto nei seguenti casi:

- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Protezione Civile, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la Protezione Civile ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Protezione Civile al risarcimento dell'ulteriore danno.

Il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 24 - Recesso

La Protezione Civile, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- qualora taluno dei soggetti di cui all'art. 80 del Dlgs. n. 50/2016 siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per i delitti previsti dal medesimo art. 80 commi 1 e 2, nonché nei casi di esclusione richiamati dall'art. 80 comma 6.

La Protezione Civile, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione

della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.

Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

La Protezione Civile può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, a norma dell'art. 109 del Dlgs. n. 50/2016.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Protezione Civile.

Art. 25 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Protezione Civile e/o di terzi, in virtù delle prestazioni oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche della Protezione Civile e dei terzi, per l'intera durata del presente Contratto a copertura del rischio di responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte

le attività di cui al Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne la Protezione Civile, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla Protezione Civile, ai dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 26 - Subappalto

Il Fornitore, se dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

.....

.....

Il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione del forniture.

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Protezione Civile o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il subappalto è autorizzato dalla Protezione Civile. Il Fornitore si impegna a

depositare presso la Protezione Civile medesima, almeno venti giorni prima

dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del

contratto di subappalto.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine

previsto, la Protezione Civile non autorizzerà il subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del

Fornitore. Il fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei

confronti della Protezione Civile, in relazione alle prestazioni oggetto del

contratto di subappalto.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Protezione Civile da

qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai

suoi ausiliari. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il

subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli

stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e

riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore

a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione

dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di

subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero

riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse

nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto

di ulteriore subappalto.

Fuori dai casi di cui all'articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a

trasmettere alla protezione Civile entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun

pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative

ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, la Protezione Civile sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Protezione Civile potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta).

Oppure: non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 27 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti del contratto senza specifica autorizzazione da parte della Protezione Civile debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 s.m.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Protezione Civile ha facoltà di dichiarare risolto di diritto

il Contratto.

Art. 28 - Brevetti industriali e diritti d'Autore

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Protezione Civile un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Protezione Civile, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Protezione Civile.

La Protezione Civile si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Protezione Civile la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Protezione Civile, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni.

Art. 29 - Responsabile della fornitura, Referente del fornitore,

Responsabili dell'esecuzione

Per il Fornitore, il responsabile dell'esecuzione del contratto è il(cell. ___ - e mail ___) che svolgerà il ruolo di interfaccia con la Protezione Civile per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti la fornitura.

Per la parte amministrativa la referente è(cell. _____ - email).

Per la Protezione Civile, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'ing.

Claudia Vezzani, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è il dott.

Stefano Aielli (e.mail: stefano.aielli@regione.emilia-romagna.it).

**Art. 30 - Osservanza delle disposizioni in materia di anticorruzione e
risoluzione di diritto**

Il Fornitore s'impegna a rispettare tutte le leggi in materia di anticorruzione; in particolare le prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 190/2012 ss.mm.ii., nel D.P.R. n. 62/2013 ss.mm.ii., nella D.G.R. (delibera di Giunta regionale) n. 421 del 2014 "Approvazione del codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna", come integrata dalla D.G.R. n. 905 del 2018) e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Emilia-Romagna (D.G.R. n 111 del 31.01.2022). Il Fornitore, inoltre, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Protezione Civile che abbiano esercitato, per conto di quest'ultima, nei confronti del Fornitore medesimo, poteri autoritativi o negoziali nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la Protezione Civile.

La mancata osservanza della prescrizione, di cui al comma precedente, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto con applicazione delle conseguenze di legge, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

In tutti gli altri casi, la Protezione Civile valuta il mancato rispetto delle norme, in materia di anticorruzione, da parte del Fornitore, riservandosi la facoltà di risolvere o meno il contratto, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Art. 31 - Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti del

Fornitore e risoluzione del contratto

Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del presente Contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Protezione Civile, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con D.G.R. n. 421/2014 come integrato dalla D.G.R. 905/2018, di cui dichiara di avere ricevuto copia.

La violazione dei predetti gli obblighi di comportamento, dà diritto alla Protezione Civile di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Art. 32 - Rispetto del Patto di integrità

Il Fornitore dichiara di aver sottoscritto il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali".

Il Fornitore s'impegna al rispetto degli obblighi derivanti dal suddetto "Patto d'integrità". La Protezione Civile si riserva la facoltà di risolvere il Contratto nel caso di mancata osservanza dei detti obblighi.

Art. 33 - Controversie e Foro competente

Le controversie eventualmente insorte in relazione al Contratto, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dello stesso sono risolte in via amministrativa o conciliativa. In particolare, le parti s'impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione, davanti alla C.C.I.A. di Bologna, in base al regolamento adottato dalla stessa, prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Bologna.

Art. 34 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

La Protezione Civile, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione del Contratto, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Con la sottoscrizione del Contratto il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE/2016/679.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Protezione Civile risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna

inoltre a:

- adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32

Regolamento UE/2016/679 (GDPR);

-tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal

Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alla Protezione Civile di

	e eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione	
	delle norme in materia di trattamento dei dati personali;	
	-predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali,	
	l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare	
	che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia	
	effettivamente portata a conoscenza degli interessati;	
	-dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste	
	verbali dell'interessato;	
	-trasmettere alla Protezione Civile, con la massima tempestività, le istanze	
	dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del	
	Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in	
	modo da consentire alla Protezione Civile stessa di dare riscontro	
	all'interessato nei termini;	
	- fornire altresì alla Protezione Civile tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito	
	dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;	
	-individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli	
	stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati,	
	sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;	
	-consentire alla Protezione Civile, in quanto Titolare del trattamento,	
	l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni	
	in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena	
	collaborazione.	
	Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica,	
	tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato	
	al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e	

privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

Art. 35 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, imposta di bollo e tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alla Protezione Civile per legge.

Art. 36 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/16 ss.mm.ii.

Art. 37 - Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Protezione Civile non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti

spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

.....

Per il Fornitore

.....

Sottoscritto con firma digitale ex D.lgs 82/2005 s.m